

STATUTO

Associazione NEW LIFE

Costituzione – Denominazione - Sede

Art.1. E' costituita con Sede in Sassari (SS) Via Pietro Nenni n° 2/26, l'Associazione di Volontariato denominata "**NEW LIFE ODV**" in conformità al dettato della Legge 266/91 e della Legge Regionale 13 settembre 1993, n.39, che le attribuisce la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e D.Lgs.117/2017

Art. 2. L'Associazione **NEW LIFE ODV** più avanti chiamata per brevità **Associazione** si ispira ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità

Art.3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente di Volontari o associati:

- | |
|---|
| 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; |
| 2) interventi e prestazioni sanitarie; |
| 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; |
| 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; |
| 5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; |
| 6) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; |
| 7) formazione universitaria e post-universitaria; |
| 8) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; |

9) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

10) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

11) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

12) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

12) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

13) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di

lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed

internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

14) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo

2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

15) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,

nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

16) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

17) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18

agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

18) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

19) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse

generale a norma del presente articolo;

20) promozione della cultura della legalita', della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- 21) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 22) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- 23) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 24) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

I Soci

Art. 5. Per lo svolgimento di ogni attività a favore di terzi necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente

medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque non superiore al 50% rispetto ai volontari, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta come da art 33 D.Lgs.117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, indifferentemente dalla fede politica e religiosa e dalla provenienza etnica.

L'adesione all'Associazione è annuale. La tessera sociale ha valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante senza discriminazione alcuna.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee di votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente), hanno altresì diritto di informazione e controllo e accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e libri sociali dell'associazione con richiesta scritta e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art.9. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in

condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b), c) e d) è deliberata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il socio espulso deve poter appellarsi al Consiglio Sindacale il quale si avvale di un periodo di trenta giorni per valutare il ricorso. Una volta espulso dal Consiglio Direttivo il socio non può partecipare alle assemblee anche se in attesa del parere del Collegio Sindacale.

Art. 10. I soci sono radiati o espulsi per i seguenti motivi:

- ✓ quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- ✓ quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- ✓ quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione;
- ✓ quando tengano in privato e/o pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri presenti. I soci radiati per morosità potranno, dietro presentazione di apposita domanda, essere riamessi pagando una nuova tessera di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non

hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

I componenti di organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, gli stessi devono essere scelti tra le persone fisiche associate come da art.34 del D.Lgs.117/2017.

Art.13. L'Assemblea è un organo sovrano ed è composta da tutti i soci maggiorenni. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile), ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata di almeno 1/3 degli associati. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,

	sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata,	
	consegnata a mano o tramite posta elettronica a tutti i soci,	
	almeno 10 giorni prima del giorno previsto.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede	
	della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del	
	dibattimento.	
	Art.14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e	
	straordinaria.	
	Art.15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la	
	presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o	
	per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda	
	convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il	
	numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di	
	una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono	
	prese a maggioranza dei voti.	
	Art.16. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a	
	scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei	
	partecipanti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e	
	devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario	
	dell'Assemblea.	
	Art.17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:	
	✓ discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;	
	✓ procede alla nomina del Consiglio Direttivo;	
	✓ discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal	
	10	

Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

✓ discute e decide su argomenti posti all'Ordine del giorno.

Art.18. L'Assemblea straordinaria delibera:

✓ sulla modifica dello Statuto;

✓ sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera non raccomandata, consegnata a mano o tramite posta elettronica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- ✓ elegge tra i propri componenti il Presidente che resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero tre anni, e può essere sostituito in caso di assenza di prolungato periodo, malattia o dimissioni;
- ✓ elegge tra i propri componenti il Vice Presidente che resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero tre anni, e può essere sostituito in caso di assenza di prolungato periodo, malattia o dimissioni;
- ✓ nomina il Segretario;
- ✓ attua tutti gli atti di ordinaria straordinaria amministrazione;
- ✓ cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea;
- ✓ predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ✓ conferisce procure generali e speciali;
- ✓ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ✓ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ✓ delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.9;
- ✓ cura l'apertura e la chiusura del tesseramento annuale e

stabilisce l'importo delle quote sociali.

Art.22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria e nominando il primo dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art.23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o comunque un membro del Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art.24. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati (libro soci);

c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;

d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;

f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Collegio Revisori dei Conti

Art.25. Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni ed elegge nel suo seno il Presidente del Collegio stesso. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente o i Membri del Collegio Sindacale possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo reputi necessario con potere di voto consultivo. Al Collegio Revisori dei Conti spetta il controllo della gestione amministrativa e sociale dell'Associazione secondo i poteri assegnatogli dall'Assemblea.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.26. *Bilancio consuntivo e preventivo*

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1°

gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni (entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento) prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti così come da art.13,14 e 87 del D.Lgs.117/2017.

3. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice rispettivamente entro il 31 marzo di ciascuno anno.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, rendite comunque denominate dovranno essere obbligatoriamente impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste di cui all'art.4

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, ai sensi dell' art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel recesso o di

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano ammesse dal D.Lgs 117/2017 o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventual attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art.28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devluto come da art.9 del D.Lgs.117/2017 previo parere positivo dell'ufficio di cui art.45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art.31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sassari, 10 dicembre 2018

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

I soci presenti

[Handwritten signatures]
Diana
Giusi
Anna Barbara Prangi
Sola Giovanna
b. clerico
Angela Righi

